



# Provincia di Latina

## Settore Viabilità e Trasporti

Ordinanza per la tutela della sicurezza stradale e della fluidità della circolazione lungo la rete viaria della Provincia di Latina: obblighi e doveri dei proprietari e conduttori dei terreni confinanti (frontisti) con le strade provinciali per la manutenzione di fossi, siepi e alberature.

### REGISTRO DELLE ORDINANZE N. 50 del 03/07/2026

#### IL DIRIGENTE

##### Premesso che:

- la Provincia di Latina deve consentire il transito agli utenti in piena sicurezza e tranquillità lungo la rete viaria di propria competenza;
- per garantire la sicurezza degli utenti delle strade è indispensabile assicurare:
  - un corretto deflusso delle acque meteoriche nei fossi laterali delle strade al fine di evitare allagamenti e fenomeni di *aquaplaning*;
  - una corretta potatura degli alberi al fine di evitare che i rami possano protendere sulle strade provinciali limitando la visibilità e gli spazi d'uso nonché rovinare, anche in caso di precipitazioni nevose, sulle stesse determinando possibili situazioni di danno e/o pericolo;
  - una regolare conservazione dei fabbricati, dei muri di qualsiasi genere e recinzioni in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;

**Rilevato che** eventuali cattive condizioni di viabilità lungo le arterie possono essere dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche in prossimità degli accessi esistenti, il taglio delle siepi e dei rami delle piante, poste all'interno della proprietà privata, che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle o altro materiale proveniente dalla lavorazione dei campi;

**Visto che** è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali;

**Accertato che**, per quanto riguarda le strade provinciali, spesso non vengono osservate le norme vigenti che disciplinano gli obblighi e doveri dei frontisti, finalizzate a garantire la sicurezza e fluidità della circolazione;

**Considerato che** gli artt. 14, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada (D.lgs. 30/04/1992 n. 285) e i relativi articoli di cui al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, nei fondi laterali alle strade;

**Ritenuto necessario** garantire la sicurezza e fluidità della circolazione lungo le arterie provinciali;

##### Visti:

- gli artt. 891 e segg. del Codice Civile;
- l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 30 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

#### ORDINA

ai proprietari ed ai conduttori dei terreni confinanti con le strade provinciali dell'intero territorio della Provincia di Latina, quanto segue:

- a) di provvedere alla pulizia ed al mantenimento delle quote di scorrimento delle acque dei fossi in prossimità degli accessi esistenti, compresa la parte di proprietà pubblica, fino alla banchina stradale;

- b) di provvedere almeno due volte l'anno e comunque entro il **15 aprile ed entro il 15 ottobre di ogni anno**, alla manutenzione e pulizia dei passi carrai tombinati nonché alla rimozione di ogni materiale che ostacola il regolare deflusso delle acque;
- c) di effettuare la potatura delle siepi ed il taglio dei rami ed arbusti, posti sulla proprietà privata, che si protendono oltre il confine stradale ogni volta si renda necessario;
- d) di mantenere la vegetazione, di qualunque tipo essa sia, ad un'altezza non superiore ad un metro dal piano stradale, almeno 20 metri prima e 20 metri dopo le curve e gli incroci;
- e) di rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, foglie e terriccio provenienti dai loro terreni, qualora abbiano, per qualsivoglia motivo, occupato la sede stradale;
- f) di assicurare la regolare manutenzione dei fossi di scolo, rimuovendo ogni materiale che sia di ostacolo al regolare deflusso delle acque nei terreni sottostanti. Nel caso di terreni in pendenza, le cui acque meteoriche defluiscano su strade provinciali, i proprietari ed i conduttori sono obbligati a predisporre tutti gli interventi per evitare l'allagamento della sede stradale in caso di precipitazioni meteoriche;
- g) di rimuovere completamente piante, alberi e arbusti collocati lungo il confine stradale in posizione non conforme con le disposizioni del Nuovo Codice della Strada;
- h) di interrompere la lavorazione di aratura e coltivazione dei terreni confinanti con strade provinciali alla distanza minima di 1,00 m dal limite superiore del fosso di guardia e/o ciglio della scarpata in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe;
- i) di conservare fabbricati, muri di qualsiasi genere, recinzioni, alberature, siepi e piantagioni in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
- j) di eseguire nuovi impianti nel pieno rispetto delle distanze previste dal Nuovo Codice della Strada;

#### AVVERTE

- **che** è assolutamente vietato procedere alla pulizia dei tratti di fossi di competenza privata attraverso azioni vietate dalla legge, rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei fossi e/o corsi d'acqua salvo situazioni particolari da concordare con gli Uffici del Settore Viabilità della Provincia di Latina e con gli altri uffici competenti;
- **che** è vietato depositare i materiali risultanti dalla pulizia e dalla manutenzione dei fossi su terreno di proprietà pubblica e/o pertinenze stradali;
- **che** tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei fossi dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto in materia di rifiuti speciali o assimilabili ai rifiuti solidi urbani;
- **che** in caso di presenza di comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista, con conseguente chiamata in causa nell'eventualità di sinistri. In particolare si rammenta il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;
- **che** nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii., ai sensi del successivo comma 4, saranno passibili della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere abusive e del ripristino a proprie spese dei luoghi per immissione di materiali sulle sedi viarie provinciali, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI;
- **che**, per quanto sopra, gli interventi ritenuti urgenti dal personale di sorveglianza potranno essere eseguiti d'ufficio, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni senza ulteriore comunicazione. I proprietari rimarranno responsabili, in ogni sede, in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili all'inosservanza della presente Ordinanza;
- **che il personale della Polizia Provinciale, Municipale, del Settore Viabilità della Provincia di Latina e dei Comuni e tutti gli agenti delle Forze di Polizia, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.**

#### DISPONE

- **che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva** e rimanga in vigore fino a formale revoca, da adottarsi e notificarsi nelle medesime forme, e che venga notificata, per quanto di competenza:
- **che è fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza**, la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge ai sensi del vigente Codice della Strada (artt. 15, 16, 17, 22, 29, 30, 31, 32 e 33);

- **che dell'esecuzione della presente ordinanza sono incaricati** gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., nonché i Corpi di Polizia Locale e Provinciale e tutte le Forze dell'Ordine competenti per territorio;
- **che** la presente ordinanza venga trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Latina, i quali provvederanno alla comunicazione agli uffici competenti e alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali per garantirne la massima diffusione; il provvedimento sarà altresì pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Latina per 15 giorni consecutivi ai fini della debita informazione alla cittadinanza e trasmesso, per quanto di competenza, alla Prefettura di Latina, alla Questura di Latina e ai Comandi Provinciali delle Forze dell'Ordine, affinché provvedano alla successiva divulgazione ai reparti dipendenti operanti sul territorio;

All'Ufficio Territoriale del Governo di Latina	PEC	<a href="mailto:protocollo.preflt@pec.interno.it">protocollo.preflt@pec.interno.it</a>
Alla Questura di Latina	PEC	<a href="mailto:dipps142.000@pecps.poliziadistato.it">dipps142.000@pecps.poliziadistato.it</a>
Al Comando Guardie Provinciali di Latina	PEC	<a href="mailto:polizia.provinciale@pec.provincia.latina.it">polizia.provinciale@pec.provincia.latina.it</a>
Al Comando Prov.le dei Carabinieri di Latina	PEC	<a href="mailto:flt20944@pec.carabinieri.it">flt20944@pec.carabinieri.it</a>
Al Gruppo Carabinieri Forestale di Latina	PEC	<a href="mailto:flt43033@pec.carabinieri.it">flt43033@pec.carabinieri.it</a>
Alla Sezione Polizia Stradale di Latina	PEC	<a href="mailto:flt30662@pec.carabinieri.it">flt30662@pec.carabinieri.it</a>
Al Comune di Aprilia	PEC	<a href="mailto:protocollogenerale@pec.comunediaprilia.gov.it">protocollogenerale@pec.comunediaprilia.gov.it</a>
Al Comune di Bassiano	PEC	<a href="mailto:affarigenerali@pec.comune.bassiano.lt.it">affarigenerali@pec.comune.bassiano.lt.it</a>
Al Comune di Campodimele	PEC	<a href="mailto:info@pec.comune.campodimele.lt.it">info@pec.comune.campodimele.lt.it</a>
Al Comune di Castelforte	PEC	<a href="mailto:protocollocastelforte@pec.it">protocollocastelforte@pec.it</a>
Al Comune di Cisterna di Latina	PEC	<a href="mailto:mail@pec.comune.cisterna.latina.it">mail@pec.comune.cisterna.latina.it</a>
Al Comune di Cori	PEC	<a href="mailto:protocollocomunedicori@pec.it">protocollocomunedicori@pec.it</a>
Al Comune di Fondi	PEC	<a href="mailto:comune.fondi@pecaziendale.it">comune.fondi@pecaziendale.it</a>
Al Comune di Formia	PEC	<a href="mailto:protocollo@pec.cittadiformia.it">protocollo@pec.cittadiformia.it</a>
Al Comune di Gaeta	PEC	<a href="mailto:comunedigaeta@pecgedea.it">comunedigaeta@pecgedea.it</a>
Al Comune di Itri	PEC	<a href="mailto:comune.itri@postecert.it">comune.itri@postecert.it</a>
Al Comune di Latina	PEC	<a href="mailto:protocollo@pec.comune.latina.it">protocollo@pec.comune.latina.it</a>
Al Comune di Lenola	PEC	<a href="mailto:protocollo@pec.comune.lenola.lt.it">protocollo@pec.comune.lenola.lt.it</a>
Al Comune di Maenza	PEC	<a href="mailto:maenza@postecert.it">maenza@postecert.it</a>
Al Comune di Minturno	PEC	<a href="mailto:minturno@legalmail.it">minturno@legalmail.it</a>
Al Comune di Monte San Biagio	PEC	<a href="mailto:comune.montesanbiagio@pecaziendale.it">comune.montesanbiagio@pecaziendale.it</a>
Al Comune di Norma	PEC	<a href="mailto:comunedinorma@postecert.it">comunedinorma@postecert.it</a>
Al Comune di Pontinia	PEC	<a href="mailto:comune@pec.comune.pontinia.lt.it">comune@pec.comune.pontinia.lt.it</a>
Al Comune di Ponza	PEC	<a href="mailto:ufficiosegreteriaPONZA@pec.it">ufficiosegreteriaPONZA@pec.it</a>
Al Comune di Prossedi	PEC	<a href="mailto:comune.prossedi@postecert.it">comune.prossedi@postecert.it</a>
Al Comune di Priverno	PEC	<a href="mailto:protocollo.priverno@pec.it">protocollo.priverno@pec.it</a>
Al Comune di Roccamare	PEC	<a href="mailto:protocollogenerale@comuneroccamare.comunicazioni.it">protocollogenerale@comuneroccamare.comunicazioni.it</a>
Al Comune di Rocca Massima	PEC	<a href="mailto:protocollo@pec.comune.roccamassima.latina.it">protocollo@pec.comune.roccamassima.latina.it</a>
Al Comune di Roccasecca dei Volsci	PEC	<a href="mailto:roccaseccadeivolsci@postecert.it">roccaseccadeivolsci@postecert.it</a>
Al Comune di San Felice Circeo	PEC	<a href="mailto:info@pec.comune.sanfelicecirceo.lt.it">info@pec.comune.sanfelicecirceo.lt.it</a>
Al Comune di Sabaudia	PEC	<a href="mailto:comunesabaudia@legalmail.it">comunesabaudia@legalmail.it</a>
Al Comune di Santi Cosma e Damiano	PEC	<a href="mailto:protocollo@pec.comunesanticosmaedamiano.lt.it">protocollo@pec.comunesanticosmaedamiano.lt.it</a>
Al Comune di Sermoneta	PEC	<a href="mailto:amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latina.it">amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latina.it</a>
Al Comune di Sezze	PEC	<a href="mailto:protocollo@pec.comune.sezze.lt.it">protocollo@pec.comune.sezze.lt.it</a>
Al Comune di Sonnino	PEC	<a href="mailto:info@pec.comune.sonnino.latina.it">info@pec.comune.sonnino.latina.it</a>
Al Comune di Sperlonga	PEC	<a href="mailto:protocollo@pec.comune.sperlonga.lt.it">protocollo@pec.comune.sperlonga.lt.it</a>
Al Comune di Spigno Saturnia	PEC	<a href="mailto:comune.spignosaturnia@pec.it">comune.spignosaturnia@pec.it</a>
Al Comune di Terracina	PEC	<a href="mailto:posta@pec.comune.terracina.lt.it">posta@pec.comune.terracina.lt.it</a>

- **che**, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.lgs. 104/2010, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, sezione di Latina, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente  
Arch. Marina Chiota  
*Documento firmato digitalmente*  
*Art.20 e segg. D.Lgs. 82/2005*

COMUNE DI CORI  
Protocollo Arrivo N. 13394/2026 del 03-07-2026  
Doc. Principale - Copia Documento